

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01137/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2014, proposto da:

Laura Cignoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Bertone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, via Privata Letizia, n. 6;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;

***nei confronti di***

Mauro Casella, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n. 1;

***per l'annullamento***

- del provvedimento di valutazione negativa delle prova orale di cui all'art. 10, co. 2 del D.D.G. 13/07/2011 "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti

Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo grado, Secondaria di Secondo grado e per gli Istituti Educativi" della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, sostenuto in data 22.1.2014, nonché di tutte le operazioni di svolgimento delle prova orale della ricorrente e della relativa verbalizzazione;

- della graduatoria, pubblicata con Decreto n. 78 del 25 febbraio 2014 con i suoi allegati, graduatoria generale di merito ed elenco dei vincitori, che ne costituiscono parte integrante, rettificati a causa di meri errori materiali, in data 27 febbraio 2014;
- dei nuovi criteri di valutazione delle prove orali del concorso, deliberati dalla nuova Commissione esaminatrice, e di tutti i verbali e degli atti posti in essere dalla commissione per provvedere alla deliberazione di tali nuovi criteri, anche non noti;
- di tutti i provvedimenti con cui si è provveduto a nominare i membri della commissione incaricati della nuova correzione e tutti gli atti e le note in tal senso emessi anche non noti;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27/12/2013 con cui viene confermata la piena validità delle prove orali sostenute con esito positivo dai candidati del concorso per la Lombardia e del presupposto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed occorrendo, del verbale delle operazioni della commissione, nonché di tutti gli ulteriori atti della commissione stessa, nonché del provvedimento di mancata inclusione della ricorrente fra i vincitori del concorso e della graduatoria;
- in ogni caso di tutte le operazioni della procedura concorsuale alla luce della violazione dell'art. 9 del DPR-140/2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato e del

controinteressato Mauro Casella;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso proposto è impugnata, tra l'altro, la graduatoria dei vincitori del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo grado, Secondaria di Secondo grado e per gli Istituti Educativi di cui al D.D.G. 13/07/2011;

Rilevato che il ricorso risulta notificato ad un solo controinteressato;

Rilevato altresì che tra i motivi di impugnazione alcuni sono idonei, se accolti, a determinare l'annullamento dell'intera procedura;

Ritenuto pertanto che il ricorso proposto necessita di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito finale;

Ritenuto di consentire che l'integrazione del contraddittorio, atteso l'elevato numero dei controinteressati, venga effettuata mediante pubblici proclami, con indicazione nominativa dei soggetti collocati nella predetta graduatoria; a tale scopo il Ministero intimato comunicherà alla parte ricorrente senza alcun indugio, e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, le generalità complete ed il luogo di residenza dei soggetti nei confronti dei quali è disposta l'integrazione del contraddittorio;

Ritenuto di assegnare alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione a cura di parte se anteriore, della presente ordinanza, per procedere all'integrazione del contraddittorio nelle modalità indicate; la prova della pubblicazione della notifica integrativa sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (nella sezione Istruzione) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro 30 giorni dalla data della ultima notifica individuale e/o pubblicazione;

Ritenuto di rinviare il prosieguo della trattazione all'udienza pubblica del 27 febbraio 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia le parti all'udienza pubblica del 27 febbraio 2018.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentina Santina Mameli**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**